

TI_GERICHTE 60.2015.201 vom 13. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2015.201

FR: TI_GERICHTE 60.2015.201 du 13 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 60.2015.201 del 13 luglio 2015

Regeste

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 13.07.2015
60.2015.201

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

Incarto n. 60.2015.201 Lugano 13 luglio 2015 /jf In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 9/12.06.2015 presentata da IS 1 tendente ad ottenere la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell'ambito di un procedimento penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente; premesso che la richiesta datata 9.06.2015 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l'ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l'11/12.06.2015, preavvisandola favorevolmente; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che a seguito della denuncia/querela sporta dinanzi alla polizia da IS 1 contro ignoti in relazione ad un presunto furto della sua carta _____ no. _____ con addebito diretto sul conto presso _____ di _____ a lui intestato, essendo stata apparentemente clonata e utilizzata abusivamente undici volte a _____ il _____ (pagamenti/prelevamenti) per un importo complessivo di CHF 4'978.63, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. NLP _____) – nell'ambito del quale è stato allestito un rapporto datato 18.12.2014 – sfociato nel decreto di non luogo a procedere 22.12.2014 per incompetenza territoriale (NLP _____); che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte; che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia allestito nell'ambito del surriferito procedimento penale, dovendolo inoltrare all'istituto bancario coinvolto nella vicenda e all'assicurazione (doc. CRP 1.a); che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta; che l'art. 62 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall'1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione "; che nel presente caso, pur essendo stato l'istante parte (in qualità di

accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall'art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l'art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell'11.03.1987, ad art. 8 p. 10); che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l'interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell'8.11.1994, p. 19); che lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG; che nella fattispecie in esame – visti i motivi adottati nella presente richiesta – appare pacifico l'interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l'art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 18.12.2014, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l'ha interessato personalmente in veste di parte; che a ciò aggiungasi che egli deve trasmettere il citato rapporto all'istituto bancario coinvolto e alla sua assicurazione per ottenere un possibile rimborso; che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione; che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visto l'art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.